



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 722 c.nav.

Obblighi e responsabilità dell'esercente

L'esercente dell'aeromobile e' tenuto a provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile ricoverato nelle aviorimesse di aeroporti statali.

L'esercente e' responsabile dei danni al personale e al materiale dello Stato.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Terzo — Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aeroporti
Capo	IV — Della polizia degli aeroporti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-722-obblighi-e-responsabilita-dell-esercente/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it